



## PIANO DELLA TRASPARENZA

Approvato dal CNDCEC con delibere del  21/01/2015 e 19/02/2015	Responsabile della prevenzione della corruzione Dott.ssa Francesca Maione (Direttore Generale)	Responsabile della trasparenza  Dott.ssa Francesca Maione (Direttore Generale)
---	---	---

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

## **IL PIANO DELLA TRASPARENZA**

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista, essa infatti consente:

- la conoscenza del Responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, conseguentemente, di eventuali anomalie del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, così, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/13, gli adempimenti in materia di trasparenza devono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A al medesimo Decreto, nonché il contenuto della Delibera Civit n. 50/13. Con particolare riferimento alle procedure di appalto, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) ha definito, con la Deliberazione n. 26/13, le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche devono pubblicare sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/12. Restano comunque "ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nonché, naturalmente, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di Trasparenza.

### **1.1 Ambito di applicazione delle norme sulla Trasparenza**

Gli adempimenti relativi alla trasparenza sono disciplinati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della Legge anticorruzione e specificati nel D.Lgs. n. 33/13. Gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del citato D.Lgs. n. 33/13, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza).

In base alle norme menzionate, i soggetti destinatari degli obblighi di trasparenza devono:

- o collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/13;
- o provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/13;
- o assicurare tutti gli adempimenti di Trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, seguendo le prescrizioni del D.Lgs. n. 33/13 (bilanci e conti consuntivi, costi

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 33/13).

In base al citato art. 11, comma 2, gli adempimenti di pubblicità non riguardano tutto l’ambito dell’attività di questi soggetti, ma solo quella svolta per il perseguimento del pubblico interesse, secondo una formula ripresa dalla legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso *ex* art. 22, comma 1, lett. e), della Legge n. 241/90.

In base al comma 5 del medesimo art. 22, poi, “le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lett. b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni”.

## **1.2 Applicazione delle norme sulla trasparenza**

Tutti i provvedimenti adottati - che rientrano tra quelli obbligatori previsti nel punto precedente del presente Piano - devono essere pubblicati nell’apposita sezione del sito internet aziendale.

Per quanto riguarda la trasparenza sul sito istituzionale ([www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it)), è stata creata una apposita Sezione intitolata “Amministrazione Trasparente” nella quale saranno inserite le informazioni, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 33/13, in conformità alle Linee guida della Civit riportate nella Delibera n. 50/2013 e alle indicazioni fornite di volta in volta dall’Avcp con riferimento ai dati sui contratti pubblici relativamente a lavori, servizi e forniture.

## **1.3. Compiti del “Responsabile per la Trasparenza”**

Il RPC svolge le funzioni di “Responsabile per la Trasparenza” e, in tale veste, egli ha il compito di:

- proporre l’aggiornamento del Piano, al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l’adempimento da parte dell’Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all’organo di indirizzo politico e all’Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Nel duplice ruolo di Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione, egli ha altresì il compito di verificare, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 l’assenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione in capo ai componenti dell’organo di indirizzo politico dell’Ente.

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito, secondo le rispettive competenze, dai responsabili degli uffici dell'Ente.